

## A tutti gli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Pistoia

Pistoia, Aprile 2024

### Oggetto: PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

### Aggiornamenti della commissione presso il Consiglio dell'Ordine

Care Colleghe e cari Colleghi,

a seguito di numerose richieste di chiarimenti rivolte alla commissione del Patrocinio a Spese dello Stato si è ritenuto necessario arricchire e **aggiornare le FAQ** in modo che possano essere utili, anche al fine di evitare richieste scritte inutili alla commissione.

- **Si invita quindi con attenzione a leggere le FAQ nella versione che si allega alla presente e si pubblica sul sito istituzionale.**

Inoltre si richiama l'attenzione degli iscritti su alcuni aspetti operativi in relazione alle recenti novità normative.

- In relazione alle istanze di ammissione **provvisoria e anticipata** per le pratiche relative **alla mediazione e negoziazione assistita** si comunica che sulla piattaforma Sfera è già possibile indicare nella apposita sezione, al momento della compilazione della richiesta, se si tratti di istanza per mediazione o negoziazione assistita in modo che la segreteria possa fin dall'inizio classificare la richiesta, distinguendola da quella relativa ai contenziosi civili.  
Si allega screenshot della videata del programma Sfera evidenziando che al momento del deposito della istanza occorre specificare se si tratta quindi di mediazione (indicare quindi **organismo di mediazione**) o negoziazione assistita se si tratta di questa diversa ipotesi. **DOC. 1**

- ❖ Quanto alla richiesta di allegazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito risultante dall' **"ultima dichiarazione"** come previsto dall'art. 76 DPR 2002 n. 1 (condizioni per l'ammissione) la commissione del patrocinio a spese dello stato dell'Ordine ritiene di dover opportunamente prendere atto della giurisprudenza recente (vedi da ultimo Cassazione Penale 4358/2024) che aderisce al criterio di **"prossimità cronologica"** del reddito da certificare ritenendolo più vicino alla ratio della norma.

Pertanto, anche al fine di agevolare le parti istanti e gli avvocati in relazione alle allegazioni che il Tribunale ai sensi dell'art. 79 terzo comma DPR 115/2002 richiede in sede di liquidazione e di verifiche della capacità reddituale dei beneficiari ammessi alla misura fino alla conclusione del procedimento, la commissione ha statuito che, **a far data dal mese di Maggio p.v. (momento iniziale per dichiarare al Fisco il proprio reddito) richiederà in sede di deliberazione della ammissione provvisoria oltre alla ultima dichiarazione i cui termini di presentazione sono decorsi, anche l'autocertificazione dei redditi dell'annualità per la quale è sorto l'obbligo di presentazione.**

- ✚ Esempio pratico: istanza per ammissione presentata nell'anno 2024, si richiederà l'autocertificazione dei redditi dell'anno 2022 (il cui termine di presentazione delle dichiarazioni fiscali è scaduto), **ma a far data dal mese di Maggio 2024 si richiederà anche l'autocertificazione dei redditi dell'anno 2023.**

Cordiali saluti

- **Si allegano le FAQ AGGIORNATE**

**La Presidente**  
**Avv. Cecilia Turco**

**La referente Commissione Patrocinio a spese dello Stato**  
**Avv. Francesca Ariodante**